

Zeitschrift: Zeitschrift für schweizerisches Recht = Revue de droit suisse = Rivista di diritto svizzero = Revista da dretg svizzer : Halbband II. Referate und Mitteilungen des SJV

Herausgeber: Schweizerischer Juristenverein

Band: 22 (1903)

Rubrik: Rechtsquellen des Kantons Tessin [Fortsetzung]

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 28.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Die Statuten von Bellinzona.

Nachtrag zu deren Abdruck in Band 18—20 der Neuen Folge
dieser Zeitschrift.

Von ANDREAS HEUSLER.

Im Bollettino storico della Svizzera Italiana anno XXIII (1901) p. 126 brachte der Herausgeber E. Motta eine kurze Notiz über ein in der Biblioteca del Re zu Turin befindliches Manuskript einer italienischen Uebersetzung der alten Viscontischen Statuten von Bellinzona. Es veranlasste mich dies, die Handschrift an Ort und Stelle einzusehen. Das Ergebnis ist folgendes:

Die Handschrift, Nr. 17632 signiert, in fol. Papier, gibt durchweg, nur mit seltenen kleinen Abweichungen, die italienische und die deutsche Uebersetzung des Textes des von mir abgedruckten Codex Einsidlensis (E). Sie beginnt auf S. 1 mit den Worten:

Nel nome del Sig. nostro Jesu Christo et della gloriosissima Madre Maria semper Vergine, delli B. Apostoli Pietro et Paulo et del B. Blasio Confessore et di tutta la Corte Celestiale Amen.

Dann folgt das kurze Prooemium des Codex E:

Li infrascritti sono li statuti et ordini dil Comune di Belinz^a et della Comunità, quali Statuti et Ordini del Comune di Bellinzona parte si sono di nouo fatti e composti et parte ricauati, correti et riformati dalli Statuti vechi per conseruatione et augumento dil Stato del Ill^o et Mag^o et Eccellente Principe il Sig^r Galeaz Visconte di Milano di Como di Bell^a n^o Sig^r et conte di Uirtù et Vicario generale del Imperio.

Hierauf S. 1—94 die Statuti civili italienisch und deutsch in genauer Uebersetzung des Textes von E, mit folgenden Abweichungen:

Cap. 23 (E 23, Note 2) einfach: che non sia soggetta al Dominio del Magn. et Eccellente Signore.

Cap. 35 (E 35) hat die in E fehlenden Schlussworte: (senza eccezione alcuna) di raggione ouero di fatto et amicabile compositione.

Cap. 37 hat statt des sinnlosen triennium in E 37 Note 1 übereinstimmend mit den Stat. von 1695: *passato il termine*.

Cap. 52 (statt E 52 Z. 5 *solidos quindecim tert.*) *soldi 25 terzoli*.

Die Cap. 52—54 und 57 haben keine deutsche Uebersetzung.

Cap. 102 (E 102) enthielt ursprünglich in der Ueberschrift auch 10 und im Text *dieci anni*, aber das 10 ist in 20 corrigiert und *dieci* ist durchgestrichen und *uenti* darüber gesetzt.

Cap. 110 (E 110) *et li beni di ciascheduno religioso o prete seculare, li quali possedeva auanti che si dedicasse, restino obligati . . .*

Cap. 137 ursprünglich wie E 137, aber Zeile für Zeile durchgestrichen und darüber geschrieben: *Item si è statuito che il primo precetto si darà per l'euacuatione d'una casa, possessione o terra, habbia d'esser fatto senza impositione di pena, ma si duora costituire nel primo precetto un termine; doppo si potrà ottenere e fare il secondo precetto sotto certa pena; quando uero nel primo precetto sarà stato costituito un termine et quello non fosse stato osseruato, altrimenti la pena sarà inualida*.

Cap. 140 und 144. Der in E fehlende Schluss der Cap. 151 und 154 der Stat. von 1695 ist hier von anderer Hand hinzugekritzelt.

Cap. 148 = E 148, aber (in Uebereinstimmung mit Stat. von 1695 cap. 158) ist über (oncie) 12 gesetzt: 20, über imperiali tre: valuta di tre soldi; endlich über quartino (di vino): quartale.

Cap. 154 (E 154) ebenso entsprechend dem Cap. 166 der Stat. von 1695 über soldi 10 geschrieben lire sei terz. und sonst nachträgliche Randbemerkungen übereinstimmend mit Cap. 166 der neuen Statuten.

Cap. 159 (E 159) *strada francesca, gemeine strass*.

Cap. 168 (E 168) *Del grege ouero malga d'bestie*. Von Scharen oder Schweigen des Vechs.

E 184 und 185 ist ohne Ziffer hinter 183 enthalten, daher Cap. 184 bis 188 = E 186—190.

Hierauf folgt noch als Cap. 189 die oben bei Cap. 52 vergessene deutsche Uebersetzung dieses Capitels und als Cap. 190 eine deutsche Uebersetzung von Cap. 141 (= ref. Stat. 150).

Seite 95 ff. die Statuta criminalia.

Cap. 1 = E 1, aber schon endigend mit: *nel territorio et contado di Bellinzona, so dass der Schluss von E: et de ipsis malefactores etc. weggelassen ist*.

Cap. 12 (E 12) am Ende statt *soldos viginti* und *a soldis viginti infra* beidemal 10 soldi.

E 28 fehlt in der Turiner Handschrift.

Cap. 34 = E 35, bloss statt *libras viginti* (in Note 2) lire dieci.

Cap. 44 = E 45, nur statt *libras quadraginta*: lire cinquanta terz.

Cap. 47 = E 48, nur statt *libras centum* offenbar richtiger soldi centum.

Cap. 53 = E 54, doch statt des *quinque* in Note 3: lire dieci. Das in E aus Versehen Weggelassene steht in der Turiner Handschrift, nur auch wieder lire 10 statt der libr. quinquaginta und lire cinque statt *libras vigintiquinque*, womit meine in Note 4 ausgesprochene Vermutung bestätigt wird.

Cap. 66 = E 67. Das in E 67 Vermisste ist: di notte (et se le predette cose saranno comesse di notte, si radoppia la pena). Am Schlusse: per *tre* idonei testimonii.

Cap. 79 = E 80 mit der richtigen Ueberschrift: Che doue si fa mentione di maschio s'intenda anco della femina.

Hieran schliessen sich nun noch folgende spätere Zusätze und Modifikationen:

Cap. 80. Che si debba credere all accusatore per il giuramento. Item si è statuito che in qualunque parte delli statuti et ordini dil comune di Belinzona doue si dice così in nube che ciaschuno possa accusare, che s'intenda sempre con il suo giuramento, et si stia alla sua fede riseruato però all accusato la defensione legitima si ue ne ha alcuna et uoglia farla.

Dies steht in den ref. Stat. civ. cap. 209. Vergl. übrigens E Stat. crim. cap. 3.

Si è aggiunto al statuto posto sotto il capitolo del salario et servitu del Sig. Podestà doue si dice che sia obligato tenere à sue spese proprie tre boni et idonei seruitori ò almeno due et uno coquo (sic). Vergl. Stat. civ. E 2.

Cap. 81 = ref. Stat. crim. cap. 68.

Cap. 82. Di conuenire personalmente li debitori de fitti.

Item si è aggiunto al statuto posto sotto il capitolo ¹⁾ che non si possano dimandare li fitti in quella doue dice ne debba il massaro o emphiteota per tal causa messo prigione esser rilasciato dalle carceri sino a tanto che non hauerà dato compita sodisfatione al patrone di tutto il fitto che gli hauerà restato di pagare, ouero dia idonea sigurta di pagare in termine di giorni 15 con patto di metterlo prigione et insieme la sua sigurtà, passato il qual termine il principale debitore et sigurta possino realmente et personalmente esser astretti ad instantia del creditore.

¹⁾ Nämlich Stat. civ. E cap. 127 = ref. Stat. cap. 136.

Cap. 83. Della podestà et authorità delli Conseglieri dil Comune. = ref. Stat. civ. cap. 165 bis: talis declaratio seu adjunctio.

Statt per praefatos clementissimos Dominos steht: dal prefato Signore.

Cap. 84. Della sigurtà di quello che è debitore dil Comune. = ref. Stat. civ. cap. 120.

Cap. 85. Delli molinari.

Item si è aggiunto folgt der in E fehlende Schluss der reform. Stat. civ. cap. 188.

Cap. 86. Che si habbia di fare l'estimatione al forastiere. = reform. Stat. civ. cap. 75.

Cap. 87. Del riffutare le massaritie. = ref. Stat. civ. cap. 138.

Cap. 88. Che si osseruino li statuti precedenti.

Item si è statuito che li statuti compresi in questo uolume non derogino alli statuti compresi nell'altro primo maggior uolume li quali uagliano et si osseruano ecceto che in quelli casi et punti nelli quali si contradicessero insieme.

Cap. 89. Delle decime.

Enthält den in E cap. 138 fehlenden Schlusssatz der reform. Stat. civ. 148.

Cap. 90. Dell fare l'esscussione contra li beni dil uiuente.

Item si è statuito et aggiunto al statuto posto sotto il cap. del modo di fare l'essamine, d. h. E stat. civ. cap. 59 = ref. Stat. civ. cap. 66, folgt der in E fehlende letzte Absatz von cap. 66, quod si contingat etc.

Cap. 91. Chi si adimanda et intenda esser forastiere. = Schlusssatz von E stat. civ. cap. 28 und ref. Stat. civ. cap. 33 (et forensis intelligatur etc.).

Cap. 92. Di far raggione alli forastieri.

Item si è statuito che il Sig. Podestà faccia l'istessa raggione nella detta terra di Belinzona à caduno forastiere che sostiene cariche, fodre, conditii et taglie che occorreranno imponersi nella città o luochi sottoposti al dominio del magnifico Signore Galoazzo Vicario generale dell'Imperio come et in quel modo che egli farebbe alli huomini dil detto borgo et contado nell'foro del detto forastiere et non altrimenti non obstante qualunque statuti che dicano in contrario. Vergl. E stat. civ. cap. 28 und ref. Stat. civ. cap. 33.

Cap. 93. Che nissuno forastiere possa tagliar legnami.

Der Anfang identisch mit reform. Stat. civ. cap. 37 bis poena amissionis dictorum lignaminum (pena della perdita delli detti legnami), dann: et che quelli che sostengono li carichi, conditii et taglie nel Comune di Belinzona et contado possano fare le predette cose, pagando però quello che si contiene nel statuto piccolo compreso in questo uolume che parla di legnami.

Nun folgt eine Taxordnung für die Notare:

Nel nome del Signore Amen. Le infrascritte sono le tasse delli salarii et mercede delli nodari del borgo di Belinzona conforme le quali li detti nodari doueranno pigliare il pagamento per le infrascritti atti et processi che faranno alla bancha nelle cause civili.

In prima possano li Nodari pigliare per il primo comandamento se sara uno debitore di uno solo al quale si faccia il precetto soldo uno. Et se saranno due ò più debitori sotto uno segno dell istesso Nodaro habbiano uno imperiale per caduno debitore oltre al soprascritto soldo et non più oltra.

Item per il guarentamento et relatione del detto precetto imperiali tre, se sara uno solo debitore, et se saranno più obligati insieme, imperiale uno per caduno debitore oltre le sudette tri imperiali.

Item per il primo bando possa pigliare per una persona bandita imperiali tre, et se saranno più persone banditte insieme per l'istesso debito, imperiale uno per caduna persona oltre li detti imperiali tre.

Item per la semplice licentia ò parola di robbare ò pignorare imperiali sei se sarà uno solo debitore, et se saranno più debitori insieme obligati, uno imperiale per caduno oltre li soprascritti sei imperiali.

Item per il guarentamento di pegno vietato imperiali quatro se sara per una sola persona, et se saranno duo insieme obligate che habbiano vietato, imperiali otto, et se saranno più, imperiali due per caduna persona oltre li detti imperiali otto.

Item per il bando della preditta prohibitione imperiali sei per caduna persona che vieta.

Item per la licentia di fare essecutione ad uno debitore per lire cinque et di meno ouero di cosa equiualente debba riceuere imperiali otto; se sarà debitore del creditore da lire cinque sino à diece, imperiali 10, et se il debito sarà di più sino à qualsiuoglia quantità, imperiali 12 et non più. Et se saranno più insieme sotto uno istesso segno, habbia et riceua due imperiali per caduno di loro oltre la detta quantità.

Item per uno contestamento et guarantamento se sarà delli beni di uno debitore, possa riceuere imperiali sei, et se sarà delli beni di più d'uno, possi riceuere due imperiali per caduno oltre li otto (sic) imperiali. Et se sarà stato fatto qualche sequestro apresso qualche comune, possa pigliare uno terzo di più di quello che si è detto di sopra singula singulis referendo.

Item per l'affirmatione di qualsiuoglia sequestro habbia solamente tanto quanto hauerebbe per il detto sequestro come si è detto di sopra.

Item per la licentia di entrar in posesso tediale, se il debito sarà di lire 20 terzoli et meno ouero di cosa equiualente, habbia soldi 4 terzoli, et da lire 20 sino à cinquanta terzoli soldi sei et da cinquanta sino a lire cento terzoli soldi 10 terzoli, et da lire cento sino a qualsiuoglia maggior summa soldi 15 terzoli. Di più per la licentia di entrare et prendere il posesso corporalle soldi 20 terzoli.

Item per uno comandamento di consignare le cose sequestrate et guarentamento, se sarà stato fatto de lire 25 ouero cosa equiualente, soldi due terzoli, et essendo più de lire 25 sino à qualsiuoglia somma, soldi quatro terzoli.

Item per qualsiuoglia preconizamento et suo guarentamento imperiali 12.

Item per uno libello nel quale si dimanda la somma de lire 25 terzoli ouero cosa equiualente et per minor summa à metterlo in atti, soldi due terzoli. Et per il primo termine di rispondere al detto libello imperiali tre, et se sarà de lire 25 sino à lire cento ouero di cosa equiualente, soldi 4 terzoli, et da lire cento sino à qualsiuoglia summa soldi cinque.

Item per qualsiuoglia eccetione per caduna linea che comprenda in se litere quaranta et per qualsiuoglia positione che si metera in atti, imperiale uno, et per caduna contestatione della lite imperiali sei, per qualunque giuramento che si mettarà in atti soldo uno per parte.

Item per la scrittura di riceuere testimonii et per qual si uoglia altra estraugante scrittura che si fara nelli processi per ogni tre linee che contengono cinquanta litere per caduna imperiali due terzoli.

Item per la publicatione de testimonii se saranno due testimonii, imperiali 12, et se saranno più, habbia oltre li sudette altri due soldi imperiali per caduno testimonio.

Item per dare copia de qualsiuoglia scrittura alle parti habbia per ogni tre linee che contengono quaranta litere per caduna due imperiali.

Item per qualsiuoglia sententia deffinitua, se la lite sarà de lire cinquanta terzoli ò meno, soldi 25, et se da lire cinquanta sino à cento, soldi 20 ¹⁾ terzoli, et da lire cento sino a qualsiuoglia summa lire due terzoli. Et se siè tralasciato in ciò qualche cosa, si stia all arbitrio dell Sig. Podestà.

Li quali sopra scritti capitoli habiano loco fra i uicini del Borgo di Belinzona et Contado et fra quelli che sostengono li carichi del detto borgo et contado; li forastieri li quali non sos-

¹⁾ Offenbar falsch, unter 2 stehen auch zwei Punkte (..).

tengono carichi nel detto borgo et contado paghino per caduno capitolo il quarto più. Et le predette tasse si osseruino et li Nodari riceuano il pagamento conforme à quelle s' l'officio della Notaria s'incantarà alle cose ciuili, et se non se incantarà, debbano solamente riceuere la mità di quello che in caduno delli soprascritti loro capitoli si contiene.

Item si è statuito et ordinato che ne per li precedenti statuti ne per la confirmatione fatta di loro ne di esser fatta non si deroghi ne s'intenda esser derogato ne in tutto ne in parte ad alcuno decreto et ordinatione del prefatto Magn. Sig. ouero à qualche suoi comandamento fatto ò confermato publicato ò da publicarsi.

Nel nome del Signore Amen. Mille trecento nouanta due il giorno di mercurdi alli 12 del mese di Giugno Ill. Sig. Otthinello del Molo ha presentato lettere del tenore infrascritto insieme con il libro delli nostri Statuti al Sig^r Podestà di Belinzona, liquali statuti sono stati publicati al Tribunale della ragione sotto il coperto dil Comune essendoui presenti per testimonio li Signori Lazarolo Scescalco, Nicolo Stupè, Donins de Cornazano, il Sig^r Blasio de Somazzo et Antonio de Falchi tutti conosciuti.

Signore di Milano et Conte di Virtù imperiale vicario generale. Vi mandiamo li qua alligati Statuti della nostra Comunità di Belinzona li quali sono di numero trecento undeci computatoui due ultimi statuti scritti di mano di un altro Nodaro per essere absente quello il quale ha copiato li altri precedenti, li quali habbiamo fatto vedere esaminare et coreggere conforme a quello habbiamo giudicato esser stato espediente, per beneficio comune et utilità delli nostri huomini della detta Comunità, quali statuti per tenore della presente aprouiamo laudiamo et confermiamo comandando et ordinando che siano osseruati ad litteram nella maniera che sono scritti, riseruato però in noi l'authorità et podestà di correggerli et similmente di amplicarli ò sminuirli emendarli et interpretarli, si come ci parerà et piacerà, intendendosi però che per questo non si pregiudichi in cosa alcuna alli nostri decreti fatti et che si faranno.

Da Milano alli 22 maggio 1392.

Comellus.

Al nostro sapiente Podestà di Belinzona.

Nun folgen noch die Dekrete der drei regierenden Schweizer Orte vom 5. Januar 1568 (meine Uebersicht Nr. 847) und 18. Mai bis 4. Juni 1583 (das. Nr. 778). Ego Vanetus Burgus scriba et cancellarius Comunitatis Belinzone suprascriptas ordinationes per copiam extraxi

Estratto ricopiato da me Gio. Ghiringhello Cancelliere di Bellinzona l'anno dell Signore 1627.

Aus dem Mitgeteilten ergibt sich mit einer an Gewissheit grenzenden Wahrscheinlichkeit, dass der Einsiedler Codex die, zwar nicht, wie ich vermutet hatte, von Galeaz II., wohl aber von Giangaleaz vor seiner im Mai 1395 erfolgten Erhebung zum Herzog an Bellinzona erteilten und daselbst am 12. Juni 1392 publizierten Statuten enthält.

Literaturanzeigen.

Encyklopädie der Rechtswissenschaft in systematischer Bearbeitung. Begründet von Dr. Franz von Holtzendorff. Herausgegeben von Dr. Joseph Kohler. Sechste, der Neubearbeitung erste Auflage. Leipzig und Berlin, Duncker und Humblot und J. Guttentag.

Unsere Zeit steht im Zeichen der Encyklopädien, möchte man fast sagen, wenn man überblickt, wie auf allen Gebieten der Wissenschaft solche Werke entstehen, die einen Gesamtüberblick über die weitverzweigten Gebiete einer grossen Disciplin gewähren sollen. Man darf das nicht, wie es etwa geäussert worden, als eine Verflachung der Wissenschaft bezeichnen; es ist vielmehr die notwendige Folge der ungeheuern Spezialisierung der Wissenschaft. Vor einem Jahrhundert noch konnte der Einzelne das ganze damals angebaute Land der Jurisprudenz sich vertraut machen, jetzt ist das nicht mehr möglich, man ist sogar in das andere Extrem verfallen, dass sich der Civilist fast mit Ostentation nicht um Staats- und Verwaltungsrecht, der Rechtshistoriker nicht um die Dogmatik bemüht. Die Encyklopädien sollen bewirken, dass der Spezialist in seinem Spezialfach nicht untergeht, sondern in dem notwendigen Kontakte mit seinen Geschwistern bleiben kann, deren Resultate, deren Stand der Forschung er hier in einer knappen, übersichtlichen Darstellung kennen lernt. Darum ist die Wiedererweckung der Holtzendorff'schen Encyklopädie mit Freude zu begrüßen. Von den alten Mitarbeitern sind freilich seither die meisten von uns geschieden, aber die neuen Kräfte, die eingetreten sind, verbürgen uns eine hervorragende Leistung.